

STATUTO

ALVEANDO - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRANCAVILLA FONTANA BR VIA
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 27

Numero REA: BR - 129249

Codice fiscale: 02215860749

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-06-2011 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Umberto Scialpi

	STATUTO	
	della	
	"ALVEANDO - Cooperativa sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	Registrato a Ostuni
	Art.1 - (Costituzione, denominazione e sede)	il 09/06/2011
	E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la Società Coope-	al n. 2792
	rativa denominata "ALVEANDO - Cooperativa sociale".	serie 1T
	La Società ha sede in Francavilla Fontana (BR).	
	L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede so-	
	ciale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonchè di isti-	
	tuire o sopprimere unità locali, uffici e rappresentanze.	
	E' necessaria, invece, la decisione dei soci per istituire	
	sedi secondarie e per trasferire la sede sociale in altro Co-	
	mune.	
	Art.2 - (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per	
	i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO E OGGETTO	
	Art.3 - (Scopo)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	

	della comunità alla promozione umana all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanita-	
	ri ed educativi ai sensi dell'art.1. lett. a) della legge	
	381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La. Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, o-	
	perando di preferenza nell'ambito territoriale della Provin-	
	cia di Brindisi, mediante il coinvolgimento delle risorse	
	della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei	
	servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando	
	in questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori	
	l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	

	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il so-	
	cio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma, consentito dalla legislazione vi-	
	gente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimen-	
	to dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Co-	
	dice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprendito-	
	riali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcoo-	
	perative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.	
	La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e	
	dei consorzi territoriali.	
	Art.4 - (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art.3 del	
	presente Statuto, la Cooperativa ha per oggetto l'assunzione	
	da persone fisiche, da Amministrazioni Statali, Parastatali,	
	da persone giuridiche pubbliche e private, da Enti pubblici e	

	privati, sia italiani che esteri, di ogni qualsiasi lavoro	
	relativo ad attività di orientamento professionale e consu-	
	lenza, nonché qualsiasi lavoro relativo a gestioni di servizi	
	socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi.	
	In particolare:	
	- orientamento scolastico e formativo agli studenti di ogni	
	ordine e grado;	
	- progettazione, sviluppo e gestione di interventi formativi	
	per scuole di ogni ordine e grado;	
	- orientamento alle famiglie con sostegno alla genitorialità	
	responsabile;	
	- attività di promozione della cultura, della solidarietà,	
	della pace e della non violenza, della tutela dell'ambiente;	
	- gestione di percorsi formativi ed informativi rivolti alle	
	famiglie;	
	- attività di orientamento scolastico e professionale ai la-	
	voratori;	
	- organizzazione e gestione di corsi di formazione professio-	
	nale;	
	- attività di orientamento e sostegno agli immigrati nelle	
	fasi di ricerca del lavoro ed integrazione sociale e cultura-	
	le;	
	- attività di orientamento e sostegno alle donne, anche immi-	
	grate, in tutti gli aspetti della vita, rivolte al sostegno	
	lavorativo, all'integrazione sociale, al sostegno alla mater-	

	nità, al recupero socio-psicologico ed al reinserimento di	
	donne vittime di maltrattamenti;	
	- apertura e gestione di centro di ascolto ed orientamento	
	alle famiglie;	
	- attività volte all'avviamento al lavoro ed all'accompagna-	
	mento post-scolastico;	
	- attività volta all'orientamento pre e post adottivo ed alla	
	formazione delle famiglie, nonché a diffondere la cultura ed	
	il clima sociale favorevole alla diffusione degli affidi fa-	
	miliari;	
	- organizzazione di eventi, seminari, convegni, conferenze	
	volte alla sensibilizzazione ed animazione della comunità lo-	
	cale e delle istituzioni entro cui opera al fine di renderla	
	più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'acco-	
	glienza delle persone in difficoltà, anche attraverso la pro-	
	mozione e gestione di laboratori;	
	- attività di consulenze e sensibilizzazione dei diritti del-	
	l'infanzia e dell'adolescenza (Convenzione ONU);	
	- predisposizione, per conto proprio e per conto di terzi, di	
	progetti rivolti allo sfruttamento di risorse pubbliche di	
	qualsiasi provenienza, europea, nazionale, regionale o loca-	
	le, nonché di ogni qualsiasi lavoro relativo a gestioni di	
	servizi socio-assistenziali, educativi e/o sanitari rivolti a	
	diverse tipologie di persone in stato di disagio tra cui, a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo, minori, giovani e lo-	

	ro famiglie, disabili, anziani, immigrati, malati mentali,	
	alcooldipendenti e tossicodipendenti, emarginati;	
	- gestione di servizi rivolte alle famiglie e ai loro figli	
	attraverso l'istituzione di asili nido, scuole dell'infanzia,	
	scuole primarie e secondarie, servizi educativi rivolti alla	
	prima e alla seconda infanzia, servizi di sostegno scolastico	
	e servizi educativi per il tempo libero;	
	- gestione di attività di animazione non itinerante, itine-	
	rante e ludobus;	
	- gestione di strutture residenziali, semiresidenziali e non	
	residenziali per minori, anche stranieri e stranieri non ac-	
	compagnati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	casa famiglia, comunità familiari, comunità educative, comu-	
	nità di pronta accoglienza, comunità alloggio, gruppo appar-	
	tamento, centri socio-educativi diurni, centro aperto poliva-	
	lente;	
	- gestione di attività di prevenzione della dispersione sco-	
	lastica e del disagio in via prioritaria, ma non esclusiva ai	
	minori;	
	- gestione di attività di integrazione di sostegno alla di-	
	dattica scolastica;	
	- gestione di servizi di trasporto, accompagnamento per conto	
	terzi ed in proprio;	
	- gestione di centri estivi e campeggi, organizzazione di va-	
	canze e soggiorni sociali assistiti, colonie, pensioni e o-	

	stelli, strutture turistiche e sportive aperte agli associa-	
	ti, o con licenza pubblica, aperti a singoli, famiglie, grup-	
	pi ed organizzazioni con il fine di favorire il turismo so-	
	ciale;	
	- gestione di centri sociali e terapeutici territoriali con	
	annessi servizi all'utenza;	
	- gestione di servizi e prestazioni infermieristiche presso	
	strutture sanitarie, riabilitative, assistenziali pubbliche,	
	private o attivate direttamente;	
	- gestione di strutture residenziali, semiresidenziali e non	
	residenziali per disabili, quali a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo, comunità alloggio, gruppo appartamento, comu-	
	nità socio riabilitativa, residenze protette, centri diurni	
	socio educativi;	
	- gestione di strutture residenziali, semiresidenziali e non	
	residenziali per anziani, quali a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo, comunità alloggio, gruppo appartamento, case	
	alloggio, case di riposo, residenze protette, centri diurni;	
	- gestione di strutture residenziali, semiresidenziali e non	
	residenziali per persone con problematiche psico sociali,	
	quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunità al-	
	loggio e gruppo appartamento per persone con disturbi menta-	
	li, comunità alloggio e gruppo appartamento per ex tossicodi-	
	pendenti;	
	- gestione di strutture residenziali, semiresidenziali e non	

	residenziali per adulti con problematiche sociali, quali a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo, comunità alloggio e	
	gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico,	
	alloggio sociale per adulti in difficoltà, centri di pronta	
	accoglienza per adulti, centri di accoglienza per detenuti ed	
	ex detenuti;	
	- gestione di centri giovanili e di aggregazione in genere;	
	- gestione di attività di educativa domiciliare rivolta in	
	via prioritaria, ma non esaustiva, ai minori;	
	- gestione di attività di assistenza domiciliare e/o integra-	
	ta agli anziani e ai disabili;	
	- gestione di servizi di telefonia sociale e telesoccorso;	
	- gestione di servizi di sostegno alla famiglia e alla geni-	
	torialità;	
	- gestione di servizi di educativa territoriale;	
	- gestione di servizi di segretariato sociale;	
	- gestione di centri per la prima e la seconda accoglienza di	
	immigrati;	
	- gestione di attività di consulenza organizzativa, gestiona-	
	le, amministrativa e archiviazione;	
	- commercializzazione di manufatti e prodotti derivati da at-	
	tività laboratoriali;	
	- gestione di servizi direttamente o indirettamente connessi	
	a quanto prima elencato.	
	La Cooperativa si strutturerà al fine di eseguire i suddetti	

	lavori.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.5 - (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedo-	
	no i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli Scopi	
	Sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risulta-	
	ti economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	

	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti pre-	
	visti dalla legge;	
	3) soci fruitori persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della coope-	
	rativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado	
	di Concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Solo in caso in cui il Consiglio di Amministrazione ne dà il	
	consenso, esclusivamente per motivi legati a strategie di	
	rete e di collaborazione, il socio può far parte di altre im-	
	prese che esercitano le stesse attività fermo restando che	
	siano all'interno della rete politico e imprenditoriale di	
	cui la cooperativa ne fa parte. In nessun caso ed è divieto	
	comunque, mettere in concorrenza le due cooperative e ledere	
	la riservatezza di entrambe.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa autorizzazione, da chiedere	

	per iscritto, da parte del Consiglio di Amministrazione della	
	cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in	
	contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o	
	in concorrenza agli scopi sociali della stessa o fuori dalla	
	rete di appartenenza della Cooperativa.	
	Art.6 - (Categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-	
	ci ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori. In tale categoria speciale possono essere ammessi,	
	in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro	
	formazione soggetti in grado di contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali. L'organo amministrativo con le modalità	
	sopra previste, può ammettere a Partecipare alla società sog-	
	getti che, pur non possedendo gli specifici requisiti di cui	
	al presente statuto intendano compiere un periodo di forma-	
	zione al termine del quale essere ammessi a godere dei dirit-	
	ti spettanti agli altri Soci cooperatori, ovvero manifestino	
	l'interesse all'inserimento nell'impresa.	
	La durata massima del periodo di formazione è di cinque anni	
	dal momento della ammissione. L'organo amministrativo provve-	
	derà al momento dell'ammissione a determinare la durata del	
	periodo di formazione di ciascun socio in relazione alle sue	

	specifiche attitudini e capacità professionali preacquisite.	
	L'organo amministrativo ha il dovere di vigilare sull'osser-	
	vanza dei doveri inerenti la formazione da parte dei soci	
	della categoria speciale provvedendo con propria deliberazio-	
	ne motivata ad escluderlo qualora fosse accertata la reitera-	
	ta ed ingiustificata inosservanza degli stessi.	
	Il socio ha altresì il diritto di recedere dalla Società;	
	il recesso dovrà essere esercitato a norma di legge e del	
	presente Statuto.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla catego-	
	ria speciale dei soci deve presentare almeno 6 mesi prima	
	della scadenza di predetto periodo, apposita domanda all'or-	
	gano amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti.	
	Scaduto il termine di formazione, qualora il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale dei soci intenda godere dei di-	
	ritti che spettano ai soci cooperatori, dovrà presentare do-	
	manda di ammissione mediante lettera a/r all'organo ammini-	
	strativo che provvederà a verificare la sussistenza dei re-	
	quisiti. In caso di esito negativo l'organo amministrativo	
	dovrà notificare all'interessato, entro giorni trenta dal mo-	
	mento in cui verrà assunta, la delibera di esclusione, me-	
	diate lettera raccomandata a/r.	
	Nel caso di esito positivo l'organo amministrativo provvederà	

	alla relativa annotazione nel libro soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale dei soci non	
	possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai	
	soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale dei soci non pos-	
	sono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Coopera-	
	tiva e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545	
	bis e 2476 comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dell'art.10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale dei soci può recedere in qualsiasi momento, salvo l'e-	
	ventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno	
	tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del sud-	
	detto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione oltre quelle individuate	
	nell'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione,	
	b) l'opportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	

	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria dei soci potrà essere escluso dal-	
	l'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pa-	
	ri ai soci cooperatori.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comu-	
	nicato tre mesi prima e in caso contrario con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo amministrativo	
	potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto	
	del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art.7 - (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome residenza dato e luogo di	
	nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i	
	motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	

	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) re-	
	lativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	altresì contenere:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relati-	
	va deliberazione;	
	- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda	
	Il Consiglio di amministrazione accerta l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori sul libro	
	dei soci nella sezione di competenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni	

	motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art.8 - (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei tempi fissati dal Con-	
	siglio di Amministrazione del capitale sottoscritto;	
	b) al versamento della quota di ammissione, se prevista.	
	c) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-	

	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art.9 - (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento, o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art.10 - (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi articoli 39 e seguenti.	

	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, entro	
	sei mesi dalla chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, il CONsiglio di Amministrazione potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dal-	
	l'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art.11 - (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione come previsto dall'art.5, per tutte le Cate-	
	gorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà di Consiglio di Amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni	
	per adeguarsi;	

	c) previa intimazione da parte degli amministratori, che in	
	sede di delibera relativa stabilisce il termine, se non adem-	
	pia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei	
	pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso	
	la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro, indicato nel	
	regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 della legge	
	142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'atti-	
	vità di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-	
	ministrativo ovvero, autorizzato dal Consiglio di Amministra-	
	zione a svolgere attività fuori dalla cooperativa ai sensi	
	dell'art.5 ultimo comma, non risponda all'invito da parte del	
	Consiglio di Amministrazione a svolgere la propria attività	
	lavorativa all'interno della Cooperativa o in uno dei servizi	
	dalla stessa azionati;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o diserti senza giustificato motivo e-	
	spresso in forma scritta 2 (due) assemblee consecutive;	
	g) abbia subito una condanna penale passata in giudicato;	
	h) abbia causato dissidi tra i soci, scredito, danni all'im-	
	agine e/o alla produzione della cooperativa.	

	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dei successivi ar-	
	ticoli 39 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art.12 - (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso sono comunica-	
	te ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le	
	controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo	
	su tali materie sono demandate alla decisione del collegio	
	arbitrale, regolato dai successivi articoli 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art.13 - (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote interamente liberate, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	

	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545- <i>quinquies</i> , terzo comma, del codice civi-	
	le.	
	Il pagamento effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	Art.14 - (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, II e	
	III comma del codice civile	
	Art.15 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessanti)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	

	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti	
	comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio de-	
	funto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per motivi indicati nell'art.11 lettere b), c)	
	ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal paga-	
	mento delle prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori	
	dai limiti di cui all'art.1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	

	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n.59.	
	Art.16 - (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te trasferibili del valore di Euro 100 (cento) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	almeno a 10 (dieci).	
	Art.17 - (Alienazione delle quote dei Soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il	
	CONsiglio deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni, dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire le quote, il Consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il so-	
	cio avrà il diritto di recedere con le modalità previste per	
	i soci cooperatori.	
	Art.18 - (Deliberazione di emissione)	

	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	1. l'importo complessivo dell'emissione;	
	2. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	3. il termine minimo di durata del conferimento;	
	4. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci ordinari;	
	5. i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i detentori delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla deci-	
	sione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	

	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art.19 - (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.20 - (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori di importo inferiore o superiore ai limiti di legge;	

	2) dalla riserva legale formata con gli utili delle quote e-	
	ventualmente non rimborsate soci receduti o elusi e dagli e-	
	redi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di partecipazioni	
	superiore ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimen-	
	to della società.	
	Art.21 - (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società.	
	E' esclusa, ai sensi dell'art.2530 comma 6, la circolazione	
	delle quote.	
	Pertanto non può il socio trasferire anche in parte, le pro-	
	prie quote con alcuna delle procedure previste per tale in-	
	combenza.	
	Al socio che intende liberarsi dal vincolo societario viene	
	quindi concesso il diritto a recedere dalla società secondo	
	la procedura prevista dal precedente art.10 a patto che siano	
	decorsi almeno due anni dal suo acquisto della qualità di so-	

	cio, e con preavviso di almeno 3 (tre) mesi	
	Art.22 - (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla	
	redazione della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente e alla stesura della relazione sull'anda-	
	mento della gestione sociale. La relazione del Consiglio di	
	Amministrazione oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti	
	deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa	
	anche nei suoi risvolti sociali.	
	Con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio	
	delle persone a cui favore opera la Cooperativa dei soci e	
	della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure	
	lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa di bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	

	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la Cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992	
	n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice Civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra	
	i soci finanziatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai possessori di Azioni di Partecipa-	
	zione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art.23 - (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualisti-	
	ca. Detto importo potrà essere devoluto mediante aumento gra-	

	tuito del capitale sociale sottoscritto e versato ovvero me-	
	diente integrazione dei compensi, secondo le determinazioni	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione potrà de-	
	liberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici	
	previsti dall'art 3 comma secondo, lettera b) della Legge	
	n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
	so secondo quanto previsto in apposito regolamento da appro-	
	varsai ai sensi dell'art.2521 ultimo comma da predisporre a	
	cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori	
	dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra lo-	
	ro):	
	a) il tempo di permanenza nella società;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ri-	
	cevute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.24 - (Organi)	

	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art.25 - (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A.R. ovvero raccomandata o a mano o con altro mezzo	
	di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta	
	ricezione individuata dal Consiglio di Amministrazione invia-	
	ta a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima. In man-	
	canza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea	
	si reputa validamente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli am-	
	ministratori e i sindaci effettivi, se nominati, siano infor-	
	mati.	
	Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente-	
	mente informato.	
	Art.26 - (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	

	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art.17, nonchè sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti;	
	3. procede alla nomina degli amministratori;	
	4. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del presidente	
	del collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
	to al controllo contabile;	
	5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci;	
	6. approva i regolamenti interni;	
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero	
	per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sot-	
	topongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta	
	agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	

	richiesta.	
	La Convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto di	
	una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 c.c.	
	Art.27 - (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la	
	partecipazione di oltre un terzo dei voti dei soci aventi di-	
	ritto di voto.	
	Le deliberazioni sono prese, in assemblea ordinaria a maggio-	
	ranza assoluta di voti dei Soci presenti aventi diritto al	
	voto o rappresentati, mentre in assemblea straordinaria con	
	il voto favorevole di almeno due terzi di voti dei soci pre-	

	senti aventi diritto al voto o rappresentati.	
	Art.28 - (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, i soci pre-	
	senti e quelli partecipanti con delega; deve altresì indicare	
	le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire	
	anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli, a-	
	stenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	
	ghi di deposito o di pubblicazione.	
	Art.29 - (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Il voto è sempre palese ad alzata di mano.	
	Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	

	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o Sindaco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci.	
	A parità di voto decide il voto del Presidente.	
	Art.30 - (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione ed in assenza anche di questi, dal-	
	la persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Esso provvede alla nomina di un segretario anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art.31 - (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cin-	
	que, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne deter-	
	mina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i	
	soci cooperatori, i soci finanziatori non possono, in ogni	
	caso, essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data del-	

	l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio all'ul-	
	timo esercizio della loro carica; non possono rimanere in ca-	
	rica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello	
	previsto dalla legge.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art.32 - (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della società esclusi solo quelli riser-	
	vati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la	
	competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma	
	secondo del codice civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad	
	eccezione delle materie previste dall'art 2381 del codice ci-	
	vile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclu-	
	sione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale se nomina-	
	to sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedi-	
	bile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,	
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	

	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art.33 - (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente con qualsiasi forma	
	non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgen-	
	ti a mezzo telegramma in modo che i Consiglieri, Sindaci ef-	
	fettivi o controllo contabile se nominati ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta indetto luogo;	
	- che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	

	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno nonché quando necessario di visionare ri-	
	cevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	In caso di parità nella votazione dei punti all'ordine del	
	giorno, prevale il voto del Presidente.	
	Art.34 - (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art.2386 del Codice Civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli ri-	
	masti in carica devono Convocare l'Assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-	
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto	
	a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua so-	
	stituzione.	
	Art.35 - (Compensi agli amministratori)	

	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-	
	nistratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato,	
	si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.	
	Art.36 - (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e qualunque	
	grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori gene-	
	rali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Am-	
	ministrazione, potrà Conferire speciali procure per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad e-	
	stranei con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art.37 - (Collegio Sindacale)	

	Il collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominati dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'assemblea. Devono essere nominate dal-	
	l'assemblea anche due sindaci supplenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro Ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente compo-	
	sto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Art.38 - (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale	
	o che questo non sia costituito integralmente da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia, il controllo Contabile sulla Società quando	
	obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea	
	dei soci, è esercitato ai sensi dell'art.2409 bis comma primo	
	del codice civile.	

	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art.39 - (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. 5/03 nominati con le modalità	
	di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	Assembleari;	
	c) le controversie da amministratori liquidatori o Sindaci o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata da espressa adesione al-	
	la clausola di cui al comma precedente	
	Art.40 - (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di tre, qualsiasi sia la contro-	
	versia della quale essi siano investiti.	
	Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella	

	cui circoscrizione ricade la sede legale della cooperativa.	
	E' parimenti nominato dal Presidente del Tribunale anche	
	l'arbitro spettante alla parte se questa non vi provvede en-	
	tro il termine di giorni 30 (trenta) dall'avvenuta comunica-	
	zione del proprio arbitro da parte dell'altro contendente.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è notificata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art.35, comm i del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto.	
	Fermo restando quanto disposto dall'art.36 D.Lgs. n.5/03 i	
	soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere	
	secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile	
	con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla Costitu-	
	zione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art.35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia neces-	
	sario disporre una C.T.U o in ogni altro caso in cui la sca-	
	denza del termine possa nuocere alla completezza dell'accer-	
	tamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria, comunque nel rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Es-	
	si, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trat-	

	tazione.	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art.41 - (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incide sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.42 - (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.43 - (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa per l'intero valore no-	
	minale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	Soci ed eventualmente rivalutato;	

	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n.59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.44 - (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'appro-	
	vazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le as-	
	semblee straordinarie.	
	Art.45 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzioni)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve tra i soci e i operatori delle ri-	
	serve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo Sviluppo della cooperazione sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	

45 di 45